

STATUTO DEL PARTITO LIBERALE RADICALE SEZIONE DI LUGANO

I. Norme generali

Art. 1

Il Partito Liberale Radicale di Lugano, nel seguito Partito, è una Sezione del Partito Liberale Radicale Ticinese (PLRT). Essa è costituita nella forma dell'associazione ai sensi degli art. 60 segg. CCS e riunisce i cittadini, le associazioni e i gruppi che, agendo nel Comune, aderiscono al Partito Liberale Radicale con lo scopo di attuare nella vita politica i principi e le idee liberali.

Il programma di Partito ne determina l'indirizzo e gli obiettivi.

L'attività della Sezione è indirizzata da programmi sezionali purché non in contrasto con il PLRT.

Il Partito promuove, negli organi sezionali, un'adeguata presenza di genere, giovani, anziani e componenti dei vari settori della società.

E' pure promossa la presenza paritetica di uomini e donne.

Il presente Statuto disciplina l'organizzazione della Sezione e ne stabilisce le norme per tutti i soci.

Le espressioni contenute nel presente Statuto sono per praticità redatte unicamente al maschile. Si riferiscono comunque alle varie persone ed alle funzioni che le stesse rivestono, indipendentemente dal sesso.

II. Soci

Art. 5

Sono membri della Sezione i cittadini svizzeri, domiciliati nel Comune e gli attinenti del Comune domiciliati all'estero che aderiscono ai principi e ai postulati del Partito e appartenenti a una delle Sezioni di quartiere.

I cittadini stranieri domiciliati possono partecipare a pieno titolo alle attività della Sezione.

L'adesione comporta il rispetto dei principi statutari, degli indirizzi programmatici e dei postulati fondamentali del Partito.

I soci hanno pari diritti e doveri e sono eleggibili a tutte le cariche del Partito.

III. Norme procedurali

comuni

Art. 10

Gli organi della Sezione sono eletti ogni quadriennio e sono rieleggibili.

Il rinnovo di tutte le cariche della Sezione avviene entro la fine dell'anno delle elezioni comunali. Con la sola eccezione della carica di membro dell'Assemblea dei Delegati, per cui non è previsto alcun limite, le cariche sono, di regola, della durata massima di sedici anni cumulativi; le eccezioni devono essere approvate dall'Assemblea dei Delegati.

I membri che non raggiungono una partecipazione minima del 50% alle sedute possono essere invitati a rassegnare le dimissioni. Sono giustificate eccezioni: motivi di salute o particolarità di carica.

I membri che non provvedono al pagamento della quota annuale possono essere invitati a rassegnare le dimissioni.

Negli organi della Sezione ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità decide il Presidente del giorno.

Gli organi sezionali deliberano validamente soltanto quando è presente la maggioranza dei loro membri.

L'Assemblea dei Delegati e la Direttiva possono deliberare anche senza tale quorum.

Gli organi di Partito deliberano a maggioranza assoluta dei voti emessi, con la sola eccezione della Commissione di revisione dei conti che prende le proprie decisioni all'unanimità dei suoi membri.

Non può essere deliberato su oggetti non preannunciati nell'ordine del giorno, salvo richiesta di almeno due terzi dei membri presenti.

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Le delibere e le nomine avvengono per voto aperto. Ogni membro può richiedere il voto a scrutinio segreto. Per essere attuato, questo deve essere approvato per voto palese da almeno 1/3 dei presenti.

Art. 15bis

Tutti gli organi possono tenere le loro riunioni sia fisicamente che da remoto (ad esempio per telefono o in videoconferenza), compresa la forma ibrida. Tutte le votazioni, nomine ed elezioni possono essere effettuate nel corso di una riunione fisica, da remoto o con procedura circolare (per iscritto o per via elettronica). La scelta della forma è di competenza dell'organo che convoca l'incontro. Nel caso di riunioni da remoto i di procedure circolari, si applicano per analogia le altre disposizioni relative alle riunioni e all'adozione di delibere. In particolare, anche in caso di delibere circolari, in deroga all'art. 66 cpv. 2 CCS si applicano le maggioranze previste dal presente Statuto.

IV. Organizzazione della Sezione

Art. 16

La Sezione rappresenta il Partito nel Comune, promuove e diffonde i suoi postulati e partecipa, nei modi stabiliti dallo Statuto, alla determinazione dell'indirizzo politico.

Art. 17

Allo scopo di estendere la presenza del Partito nel Comune, la Sezione è organizzata in Sezioni di Quartiere.

Art. 18

Le Sezioni di Quartiere hanno uno statuto e una organizzazione propria che devono essere approvati dall'Assemblea dei Delegati.

Art. 19

Con l'approvazione dell'Assemblea dei Delegati, più Quartieri possono costituire un'unica Sezione di Quartiere.

Art. 20

Con il consenso della Direttiva possono essere costituiti Movimenti o Associazioni giovanili e di genere, di confederati d'altra lingua, a carattere professionale, a scopo culturale, ecc. Gli statuti devono essere approvati dalla Direttiva.

Non è consentito costituire nella Sezione, nelle Sezioni di Quartiere, nei movimenti e nelle associazioni, correnti o frazioni organizzate.

Gli organi della Sezione sono:

- l'Assemblea dei Delegati;
- la Direttiva;
- l'Ufficio Presidenziale;
- la Commissione di revisione dei conti.

L'Assemblea dei Delegati

Art. 21

L'Assemblea dei Delegati è l'organo supremo della Sezione ed è composta da:

- i delegati eletti dalle Sezioni di Quartiere ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, in ragione di un Delegato ogni 800 abitanti del comprensorio della sezione o frazione superiore alla metà, ma al minimo un delegato; il calcolo del numero degli abitanti si basa sulla statistica allestita dal Comune il 31 dicembre di ogni anno;
- dai membri della Direttiva.

L'Assemblea dei Delegati ha le seguenti competenze inalienabili:

Art. 22

- a) l'ammissione o l'esclusione dei soci;

- b) elegge il Presidente e, su proposta di quest'ultimo, i membri della Direttiva di sua competenza e i membri dell'Ufficio presidenziale;
- c) esercita la sorveglianza sopra la gestione dell'Ufficio Presidenziale;
- d) elegge la Commissione di revisione dei conti;
- e) determina la condotta politica del Partito nell'ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonali;
- f) fissa il programma politico del Partito e quello d'attività;
- g) elegge i Delegati nel Comitato cantonale, tra cui il Presidente sezionale;
- h) elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale e all'Assemblea distrettuale;
- i) designa i candidati alle cariche comunali.

Art. 23

L'Assemblea dei Delegati si riunisce in forma ordinaria almeno una volta all'anno ed è convocata dall'Ufficio Presidenziale con preavviso di almeno 15 giorni.

Potrà inoltre essere convocata osservando le stesse formalità:

- a) su richiesta della Direttiva,
- b) su richiesta di almeno un quinto dei delegati con domanda scritta indicante le trattande, da inoltrare all'Ufficio presidenziale per il tramite del Segretariato, che dovrà darvi seguito entro quattro settimane.

L'Assemblea dei Delegati può essere convocata anche per una data contestuale a quella della Direttiva. In quel caso l'Assemblea dei Delegati è convocata per un orario successivo a quello della Direttiva.

La Direttiva

Art. 24

La Direttiva è composta:

- dai membri dell'Ufficio presidenziale;
- dai Municipali e i Supplenti Municipali;
- dai Consiglieri comunali;
- dai i Consiglieri di Stato e dai Gran Consiglieri;
- dai Deputati alle Camere Federali;
- dal Presidente del distretto, dai Presidenti delle Sezioni di Quartiere;
- da un delegato domiciliato a Lugano in rappresentanza e su nomina dei Movimenti o Associazioni liberali riconosciuti dalla Sezione;
- da dieci persone in rappresentanza dei settori della vita sociale e culturale della città proposti dall'Ufficio presidenziale ed eletti dall'Assemblea dei Delegati.

Art. 25

La Direttiva esplica e coordina l'azione politica e organizzativa della Sezione, conformemente alle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati.

Art. 26

La Direttiva è convocata, almeno due volte l'anno, dall'Ufficio presidenziale con preavviso di almeno una settimana. Vi possono partecipare, su proposta del Presidente, altri membri dell'Assemblea, di associazioni o movimenti, o altri Delegati settoriali o ospiti terzi senza diritto di voto. Essa può inoltre essere convocata su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri con domanda scritta indicante le trattande, da inoltrare all'Ufficio Presidenziale per il tramite del Segretariato, che dovrà darvi seguito entro due settimane.

**L'Ufficio
presidenziale**
Art. 27

L'Ufficio presidenziale è composto:

dal Presidente e di sei fino ad un massimo di dodici Membri le cui cariche sono designate nel proprio interno e sono:

- 2 Vicepresidenti (che possono assumere altre responsabilità in seno all'Ufficio presidenziale);
- il Segretario;
- il Responsabile finanze;
- il Responsabile dell'organizzazione elettorale;
- il Responsabile della comunicazione.

Art. 28

Su proposta del Presidente, possono partecipare a titolo consultivo ai lavori dell'Ufficio presidenziale, i Presidenti delle Sezioni di Quartiere, altri membri della Direttiva, di associazioni o movimenti, o altri Delegati settoriali.

Art. 29

L'Ufficio Presidenziale partecipa attivamente al dibattito politico comunale, distrettuale e cantonale, con valutazioni, proposte e presenza informativa decisa e tempestiva.

Il Presidente incontra regolarmente i Municipali e il Capogruppo in Consiglio comunale per coordinare la comunicazione del Partito.

Art. 30

Esso applica le decisioni dell'Assemblea dei Delegati, vigila affinché l'azione del Partito sia conforme alle medesime e coordina l'azione di tutte le organizzazioni del Partito.

Art. 31

Spettano inoltre all'Ufficio Presidenziale tutte le competenze non assegnate esplicitamente ad altri organi della Sezione.

L'Ufficio Presidenziale può affidare determinati suoi compiti a Delegati settoriali del Partito accompagnati, se del caso, da Commissioni o Gruppi di lavoro.

Delle stesse faranno parte persone qualificate del settore privato e pubblico.

Art. 31bis

L'Ufficio Presidenziale è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritiene necessario. La convocazione non è soggetta a esigenze particolari.

**La Commissione
di revisione dei
conti**

Art. 31ter

La Commissione di revisione dei conti è composta da due membri che rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili; i revisori non possono essere scelti tra i membri della Direttiva

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si rinvia all'art. 69b CCS.

**V. Cariche
pubbliche**
Art. 32

I soci che ricoprono cariche pubbliche comunali improntano la loro azione politica agli indirizzi e ai valori ed ai programmi di Partito. Le cariche sono, di regola, della durata massima di sedici anni cumulativi; le eccezioni devono essere approvate dall'Assemblea dei Delegati.

Art. 33

Le cariche in seno all'Ufficio Presidenziale sono incompatibili con quella di Municipale e di Capogruppo in Consiglio comunale. Il Gruppo del Consiglio Comunale si organizza autonomamente.

Art. 34

Avuto riguardo delle necessità dell'inchiesta, chiunque fa parte di un organo della Sezione di Lugano o di una Sezione di Quartiere, oppure ricopre una carica pubblica comunale (Municipale, Consigliere Comunale, Membro di una Commissione consultiva, Consorzio, ecc.) è tenuto a informare entro dieci giorni il Presidente della Sezione di Lugano qualora risulti coinvolto in qualità di imputato ai sensi dell'art. 111 cpv. 1 CPP in una procedura penale.

Art. 34bis

Il Presidente può consultarsi con i Vicepresidenti e, se autorizzato dal soggetto coinvolto, con l'Ufficio Presidenziale.

La violazione di quanto prescritto dal precedente capoverso costituisce materia di giudizio disciplinare secondo quanto prevede lo Statuto Cantonale.

**VI Disciplina e
organi giudicanti**
Art. 35

La materia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del Partito Liberale Radicale Ticinese e del Codice Civile Svizzero.

**VII
Amministrazione e
finanziaria del
Partito**
Art. 36

Le amministrazioni della Sezione, delle Sezioni di Quartiere, delle Associazioni e di quella dei Movimenti sono separate e autonome.

Il finanziamento della Sezione avverrà mediante:

- a) le quote versate al Partito e ai Consiglieri Comunali dal Comune;
- b) le quote versate al Partito dai Membri dell'Assemblea dei Delegati;
- c) lasciti, donazioni e da disposizioni patrimoniali di terzi;
- d) altre eventuali entrate.

Art. 37

L'Ufficio Presidenziale è autorizzato a costituire fondi speciali.

Le Sezioni di Quartiere, i Movimenti e le Associazioni riconosciute sono libere di chiedere contributi finanziari ai loro soci. Bilancio e conti d'esercizio sezionali saranno chiusi al 31 dicembre di ogni anno e trasmessi entro 90 giorni alla Commissione di revisione dei conti che riferiranno all'Assemblea dei Delegati per approvazione.

Art. 38

Art. 39

Art. 40

In caso di scioglimento della Sezione il patrimonio sarà affidato a titolo fiduciario al Comitato Cantonale fino alla ricostituzione della Sezione comunale di Lugano.
Per analogia quello delle Sezioni di Quartiere, dei Movimenti e delle Associazioni, sarà affidato alla Direttiva.

VIII Entrata in vigore
Art. 41

Il presente Statuto entra in vigore con la ratifica da parte del Comitato Cantonale. Entro 60 giorni dalla stessa si dovrà procedere all'adeguamento di organi sezionali non più conformi allo Statuto.


Con l'entrata in vigore del presente Statuto ogni altra norma, statuto o regolamento comunale sono abrogati.

Le Sezioni di Quartiere, i movimenti e le Associazioni devono adottare statuti conformi e procedere al rinnovo dei mandati dei loro organi.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni dello Statuto del Partito Liberale Radicale Ticinese e del Codice Civile Svizzero.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Delegati della Sezione di Lugano del 26 settembre 2004 e ratificato dal Comitato Cantonale il 17 febbraio 2005, con revisione approvata dall'Assemblea dei Delegati il 9 ottobre 2024 e ratificata dal **Comitato Cantonale il 24 ottobre 2024.**

Il Presidente:



Paolo Morel

Il Segretario:



Roberto D'Auria

Letto e approvato il 24.10.2024

PLRT

Segreteria cantonale
Vicolo Sottocorte 2 - 6500 Bellinzona
info@plrt.ch - tel. +41 91 821 41 81